

Martedì, 9 Settembre 2014| Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia
Benvenuto briguglio→[Control panel](#)| [Esci](#)

SCARICA GRATIS
E COMINCIA SUBITO A GIOCARE

I M M I G R A

- [Home](#)
- [Contatti](#)
- [Redazione](#)
- [Disclaimer](#)
- [Privacy](#)
- [RSS](#)
- [Newsletter](#)
- [Sostieni](#)
- [Registrati](#)

- [Archivio](#)
- [Legislazione](#)
- [Circolari](#)
- [Sentenze](#)
- [Libri](#)
- [Domande](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Servizi Demografici](#)
- [Servizio Visti](#)

Sentenza n. 3911 del 22 luglio 2014 Consiglio di Stato

Revoca del permesso di lungo soggiornante e contestuale diniego del rilascio di un permesso di soggiorno
- gravità della condanna penale - giudizio di pericolosità sociale

Like Immigrazione Biz, Stefania Ippolito and 2,126 others like

Rilascio del Passaporto

paginebianche.it/RilascioPassaporto

Ti Serve il Passaporto? Scopri Subito Come Ottenerlo!

Assicurazioni Linear

adv.linear.it

Calcola il tuo Preventivo
Gratuito. Assicurati on line con
Linear!

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7314 del 2013, proposto da: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Guido Savio, con domicilio eletto presso Francesco Precenzano in Roma, p.zza Mazzini, 8;

contro

Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Asti, Questura di Asti, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. PIEMONTE, sezione I n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente la revoca del permesso di lungo soggiornante

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, della Prefettura e della Questura di Asti;

Viste le memorie difensive;

Viste l'ordinanza istruttoria -OMISSIS- e l'ordinanza cautelare n. -OMISSIS- di questa Sezione;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 22 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, co. 8;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2014 il Cons. Hadrian Simonetti, presente ai preliminari per le parti l'Avvocato Precenzano su delega di Savio, e l'Avvocato dello Stato D'Ascia;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L'odierno appellante, titolare di permesso di soggiorno per lungo soggiornante, ha impugnato l'atto di revoca di tale titolo, recante anche il diniego del rilascio di un permesso di soggiorno a tempo, emanato dal Questore di Asti in data 11.4.2012.

Tali atti sono stati adottati, ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. 286/1998, in seguito alla sentenza di condanna del -OMISSIS-, da parte del Tribunale penale di Asti, alla pena di anni due di reclusione, per i reati di -OMISSIS-, in danno della -OMISSIS-, -OMISSIS-e -OMISSIS-.

Il tutto, si legge nella motivazione dell'atto, sul presupposto che la gravità della condanna penale fosse preminente rispetto alla durata, risalente nel tempo, del soggiorno in Italia del -OMISSIS- e che la stessa vicenda penale rivelasse la compromissione dei vincoli familiari.

2. Il Tar ha respinto il ricorso, con cui erano dedotti la violazione dell'art. 9 del d.lgs. 286/1998, il difetto di istruttoria e di motivazione, sul rilievo che l'amministrazione avesse invece formulato un motivato giudizio di pericolosità sociale dello straniero, valutando anche i suoi legami familiari.

3. Con il presente appello è impugnata la sentenza di primo grado, riproponendo e sviluppando le originarie censure, sottolineando in particolare, oltre alla durata del soggiorno e alla solidità e attualità dei legami familiari, che sarebbero ripresi tra l'appellante e la -OMISSIS- nonostante la vicenda penale, il precario stato di salute del -OMISSIS- che è -OMISSIS-e che è in cura presso il Centro di salute mentale di Asti.

3.1. Disposta istruttoria e accolta la domanda cautelare al solo fine del riesame della fattispecie, all'udienza pubblica del 26.6.2014 la causa è passata in decisione, direttamente ai preliminari.

4. L'appello è infondato, per le seguenti ragioni.

4.1. Deve muoversi dalla premessa che la revoca del permesso di lungo soggiornante, quantunque fondata sulla accertata commissione di reati gravi - quale indubbiamente è nel caso di specie il delitto di -OMISSIS- nei confronti della --OMISSIS- (oltre tutto posto in essere in concorso con la -OMISSIS- ai danni dell'altro-OMISSIS- e la -OMISSIS-accorso in loro aiuto) - sfugge a qualunque automatismo e deve basarsi, invece, su di un accertamento condotto in concreto, avuto riguardo all'insieme delle condizioni personali, familiari e lavorative del titolare del permesso (v. Cons. St., III, [n. 4539/2013](#)).

4.2. Ciò posto sul piano generale, nella vicenda in esame risulta che tale accertamento sia stato compiuto dall'Amministrazione dell'Interno e che, nel delicato bilanciamento dei contrapposti interessi, abbia giudicato preminente il profilo della pericolosità sociale del -OMISSIS- e recessivi gli elementi, in astratto favorevoli al privato, della durata del suo soggiorno in Italia, delle sue condizioni di salute e dei vincoli familiari presenti nel nostro paese.

Con particolare riferimento a quest'ultimo elemento, i vincoli familiari, si può aggiungere come la valutazione dell'amministrazione, racchiusa in una motivazione immune da vizi logici, sia avvenuta all'indomani della conferma della condanna penale in appello, quando il ricordo dei fatti commessi in data 17.1.2011 doveva essere ancora molto vivo e quando, proprio per la dinamica dei fatti accertati nel giudizio penale, era estremamente difficile ipotizzare che il -OMISSIS- avrebbe potuto riprendere la convivenza sotto lo stesso tetto con i suoi familiari, figli compresi.

4.3. Ebbene, se è vero che gli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria di questo giudizio, parrebbero rivelare un'evoluzione della situazione familiare, in particolare una apparente rinnovata disponibilità dei familiari (in specie la moglie) del -OMISSIS- a prendersi cura del loro congiunto, in cura presso il servizio di igiene mentale per disturbi -OMISSIS-; è vero anche che la legittimità dell'atto qui impugnato deve pur sempre essere valutata alla data e al momento della sua adozione. Data in cui - giova ripetere - era del tutto ragionevole e prudente privilegiare le esigenze preventive, a tutela dell'ordine pubblico e della stessa sicurezza dei familiari, a scapito delle condizioni di salute del -OMISSIS-, già in quel momento piuttosto compromesse, come emerge anche dalla motivazione della stessa sentenza penale.

4.4. Ne consegue, sulla base di tali considerazioni, l'infondatezza dell'appello.

4.5. Ciò non toglie che, alla luce proprio degli accertamenti compiuti dalla Questura di Asti alla fine del 2013, prodotti in atti, l'amministrazione potrà rivalutare l'intera situazione all'attualità, tornando ad apprezzare, a distanza di tempo dall'accertamento iniziale compiuto nei primi mesi del 2012, il grado di compatibilità della permanenza in Italia del -OMISSIS-, permanenza che gli garantirebbe la prosecuzione delle indispensabili cure mediche, con le giuste esigenze di sicurezza dei suoi familiari e più in generale dell'intera collettività.

5. Vi sono infine, con ogni evidenza, giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, lo **respinge**.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2014

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/07/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Martedì, 22 Luglio 2014

Safari Power Saver
Click to Start Flash Plug-in

Il tuo Mac è troppo lento?

Elimina i file inutili per renderlo più rapido!



Scarica ora

News



[Interventi a favore degli studenti stranieri non appartenenti all'Unione europea](#)

Con decreto dell'1 agosto 2014 il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato la lista aggiornata dei Paesi in via di ...

[Leggi tutto »](#)

[Troppi gli stranieri nel campionato di calcio Serie A](#)

Che siano troppi gli stranieri che giocano nella nostra massima serie di calcio ormai è un dato di fatto. Infatti, la ...

[Leggi tutto »](#)

[Frontex Plus non sostituirà Mare Nostrum](#)

Francia e Germania sono disponibili a sostenere il nuovo programma UE per il controllo delle frontiere del Mediterraneo ...

[Leggi tutto »](#)

[Snellite le procedure per il riconoscimento della protezione internazionale](#)

Sulla gazzetta ufficiale nr. 194 del 22 agosto 2014 è stato pubblicato il decreto-legge 119/2014 che snellisce l'iter ...

[Leggi tutto »](#)

Save the Children.Piccoli schiavi invisibili – I volti della tratta e dello sfruttamento

Questo dossier è stato realizzato sulla base di informazioni contenute in rapporti e documenti recentemente prodotti sul...

[Leggi tutto »](#)

La folle spesa per i rimpatri

Le cifre folle per rimpatriare gli stranieri irregolari attraverso il "Fondo europeo per i rimpatri, è di circa ...

[Leggi tutto »](#)

Come fare per...

- 1. [Chiedere asilo](#)
- 2. [Ottenerne la cittadinanza](#)
- 3. [Fisco](#)
- 4. [Lavorare in Italia](#)
- 5. [Sposarsi in Italia](#)
- 6. [Ricongiungimento familiare](#)
- 7. [Assistenza sanitaria](#)
- 8. [Visti ingresso](#)
- 9. [Turismo](#)
- 10. [Mutui per stranieri](#)
- 11. [Voli per stranieri](#)
- [Guarda tutti »](#)

Bacheca

- > [Il tuo permesso è pronto?](#)
- > [Verfica la domanda colf e badanti](#)
- > [Regolarizzazione 2009](#)
- > [Speciale Flussi 2011](#)
- > [In Italia in regola](#)
- > [Carta di Roma](#)
- [Guarda tutti »](#)

Help.Immigrazione

- > [Studenti stranieri che hanno...](#)
- > [Test di italiano livello A2 ...](#)
- > [Sanatoria 2012 Quando posso...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi può ...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi non può ...](#)
- [Guarda tutti »](#)

Approfondimenti

- > [Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio](#)
- > [Assistenza sanitaria stranieri comunitari](#)
- > [Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei figli minorenni](#)
- > [Rivendicazioni migranti](#)
- > [Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora](#)
- [Guarda tutti »](#)





Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

[Iscriviti »](#)

Canali Rss

- [Ultimi articoli](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Legislazione](#)
- [Domande e Risposte](#)

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

[Frequently Asked Questions \(FAQ\) »](#)

Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

[Online contact form »](#)

©2007-2014 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0.1 → [Home](#) | [Redazione](#) | [Newsletter](#) | [Disclaimer](#) | [Privacy](#) | [Rss](#)
[APIS di Andrea Parisi](#) - P.I. 01742780891